



Il Ministero della transizione ecologica

**DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E
GEOMINERARI**

**DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO**

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e il clima) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante



norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che “nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ...sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 16 dicembre 2020 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20200082281 del 18 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica



utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTA la Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 e ss.mm e ii., recante il testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA);

VISTO il Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete predisposto dalla società Terna S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;

CONSIDERATO che la società Vetropack Italia S.r.l., ha manifestato l'esigenza di disporre di una fornitura di energia elettrica in alta tensione di 16 MW onde consentire l'alimentazione di un futuro stabilimento industriale di proprietà, ubicato nel comune di Boffalora Sopra Ticino in provincia di Milano;

CONSIDERATO che la società Vetropack Italia S.r.l., in data 16 dicembre 2019, ha presentato a Terna S.p.A. richiesta di connessione alla RTN per la suddetta unità di consumo;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P2020005875 del 28 gennaio 2020, con la quale Terna S.p.A., ai sensi del Codice di Rete, ha risposto alla Vetropack Italia S.r.l. definendo la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione del citato impianto;

CONSIDERATO che lo schema di allacciamento alla RTN individuato da Terna S.p.A. nella STMG prevede che l'impianto di alimentazione della Vetropack Italia S.r.l. sia "*...collegato in doppia antenna su una nuova stazione elettrica a 132 kV da inserire in entra-esce alla linea*



RTN a 132 kV “Magenta ST – IC Sarpom”;

CONSIDERATO che la suddetta nuova stazione di smistamento a 132 kV e i relativi raccordi aerei costituiscono opere RTN necessarie alla connessione alla rete elettrica;

CONSIDERATO che, in data 18 febbraio 2020, la società Vetropack Italia S.r.l. ha accettato la STMG formulata da Terna S.p.A.;

CONSIDERATO che, in data 28 maggio 2020, la società Vetropack Italia S.r.l. ha chiesto a Terna S.p.A. di poter espletare direttamente la procedura autorizzativa, ai sensi del Codice di rete, fino al completamento dell’iter istruttorio oltre che per gli impianti di utenza anche per gli interventi consistenti nelle opere RTN;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20200046648 del 24 luglio 2020, con la quale la società Terna S.p.A. ha comunicato il proprio benessere tecnico al progetto predisposto dalla società Vetropack Italia S.r.l.;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20200051730 del 18 agosto 2020, con la quale la società Terna S.p.A. ha conferito alla società Vetropack Italia S.r.l. mandato, con rappresentanza a titolo gratuito, di condurre il procedimento autorizzativo dei sopradescritti impianti RTN ai sensi dell’articolo 1-sexies del citato decreto-legge n. 239/2003, compiendo tutti gli atti necessari per conseguire l’autorizzazione in favore della stessa società Terna S.p.A.;

VISTA l’istanza del 5 novembre 2020, prot. n. FUT-PER-2020-0020 (prot. MiSE 12 novembre 2020 n. 0026437) ed integrata con pec del 25 novembre 2020 (prot. MiSE n. 28008 del 25 novembre 2020), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l’energia e il clima) e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi) e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale la società Vetropack Italia S.r.l. ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della stazione elettrica di smistamento a 132 kV da inserire sull’elettrodotto a 132 kV “Magenta ST – IC Sarpom” in comune di Boffalora Sopra Ticino, in provincia di Milano, chiedendo altresì la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ed inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta istanza, la società Vetropack Italia S.r.l. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche l’apposizione del vincolo preordinato all’imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree di stazione, ai sensi dell’articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che il progetto prevede il rifacimento completo di una preesistente stazione a 132 kV in disuso che alimentava un’area industriale dismessa ed ora acquisita dalla società Vetropack Italia S.r.l., compresa l’area dell’impianto elettrico. Tale esistente stazione, pur se attualmente sconnessa dalla rete elettrica, possiede già presenti i raccordi all’elettrodotto a 132 kV “Magenta ST – IC Sarpom”. In particolare è prevista la ricostruzione in conformità agli standard Terna della succitata stazione elettrica, la quale sarà composta da una sezione in semplice



sbarra a 132 kV isolata in aria e avente quattro stalli linea, per consentire l'attestazione sia dei due esistenti raccordi alla linea "Magenta ST – IC Sarpom" e sia dei due collegamenti all'utenza. Inoltre è previsto un cabinato metallico (shelter) contenente le apparecchiature di manovra e controllo più opere civili accessorie;

VISTA la dichiarazione del 5 novembre 2020 (prot. n. FUT-PER-2020-0020), allegata alla succitata istanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, con la quale la società Vetropack S.r.l. ha comunicato che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro);

VISTA la nota prot. n. 0029184 del 4 dicembre 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento di approvazione delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990, la Conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato con la predetta nota l'indirizzo *web*, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che il soggetto richiedente, Vetropack S.r.l., ha già ottenuto la disponibilità del sito industriale, compresa l'area dell'esistente stazione da ricostruire, la quale avrà una estensione di poco superiore a quella attualmente occupata;

CONSIDERATO che, nel termine stabilito dal comma 2, lettera b) del citato articolo 14-*bis*, non è pervenuta alcuna richiesta di integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 0008018 del 15 marzo 2021 (*Allegato 1*), con la quale l'attuale Ministero della transizione ecologica - Dipartimento per l'energia e il clima - ha determinato la conclusione positiva della Conferenza di servizi sopraccitata;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che le opere per la connessione alla RTN dello stabilimento della società Vetropack Italia S.r.l. risultano urgenti e indifferibili al fine di consentire l'alimentazione elettrica dello stesso stabilimento industriale, di cui è già iniziata la fase di realizzazione;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto dalla società Vetropack Italia S.r.l. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di



impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, espresso con nota prot. n. 2626 del 10 marzo 2021;

VISTA la nota prot. n. 0002877 del 22 febbraio 2021, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nel Comune interessato, ha trasmesso la nota prot. n. 1298 del 15 febbraio 2021 e relativo allegato, con l'esito del predetto accertamento da parte del Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI);

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la Deliberazione del 29 marzo 2021, n. XI/ 4489, con la quale la Giunta Regionale della Lombardia ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, con prescrizioni;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTO l'Atto di accettazione" trasmesso con nota prot. TERNA/P20210030057 del 12 aprile 2021, con il quale con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione a favore della società Terna S.p.A., essendosi favorevolmente conclusa la fase istruttoria del procedimento svolta dalla società Vetropack Italia S.r.l.;

VISTI gli atti di ufficio;



DECRETA

Articolo 1

1. È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio della stazione elettrica di smistamento a 132 kV inserita in entra-esce sull'elettrodotto a 132 kV "Magenta ST – IC Sarpom", in comune di Boffalora Sopra Ticino, in provincia di Milano, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione individuata nella planimetria catastale n. 13342-PR-202-003-A del 7 febbraio 2019, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune di Boffalora Sopra Ticino confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle



opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".
5. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi - provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, d.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal d.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di



espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-*bis* e 49 del citato d.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che deve avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA
SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI
(Ing Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITA'
DELLO SVILUPPO
(Dott. Oliviero Montanaro)